

**Notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE****Richiesta di autorizzazione a mantenere la legislazione nazionale in deroga alle norme di una misura comunitaria di armonizzazione**

(2006/C 29/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 5 dicembre 2005 la Repubblica ceca ha chiesto, mediante notifica, di poter mantenere le norme della legislazione nazionale sulla commercializzazione di concimi contenenti cadmio, legislazione che era in vigore da una data precedente a quella di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea e che si discosta dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi <sup>(1)</sup>.
2. All'atto dell'adesione all'Unione europea, nel maggio 2004, la Repubblica ceca aveva valori limite giuridicamente vincolanti sulla concentrazione di cadmio nei concimi minerali. Poiché a quel tempo non venne presentata nessuna richiesta di mantenimento delle norme nazionali, nel trattato di adesione non è stata perciò concessa alcuna deroga.
3. Le norme nazionali <sup>(2)</sup> proibiscono la commercializzazione sul territorio della Repubblica ceca di concimi minerali fosforosi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 50 mg/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.
4. Secondo l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, così come sostituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi, gli Stati membri non possono, per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio, proibire, limitare o impedire la commercializzazione di concimi marcati «concimi CE» e conformi alla relativa legislazione. Il limite nazionale ceco sul cadmio nei fertilizzanti contraddice dunque la libera circolazione di concimi di «tipo CE» regolati dalle suddette norme.
5. Il decreto ceco 209/2005, in vigore dall'1 giugno 2005, sospende l'applicazione della attuale legislazione nazionale ai concimi di «tipo CE» e limita l'applicazione del limite sul cadmio ai concimi nazionali.
6. Con la notifica in questione, le autorità ceche chiedono alla Commissione di essere autorizzate ad applicare il limite sul tenore di cadmio anche ai concimi di «tipo CE».
7. L'articolo 95, paragrafo 4, prevede che se, dopo l'adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d'armonizzazione, uno Stato membro ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali per ragioni importanti (v. articolo 30) o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento.
8. La Commissione, entro 6 mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
9. L'autorità ceca giustifica la sua richiesta richiamandosi alle risultanze della relazione di valutazione dei rischi dal titolo «*Study to assess risks to the environment and health resulting from the use of phosphate fertilizers containing cadmium*» basato sulla metodologia dell'ERM <sup>(3)</sup>, secondo cui, in base ai dati disponibili, il valore PEC (concentrazione prevedibile nell'ambiente) del cadmio nei concimi minerali della Repubblica ceca raggiunge lo 0,93 del valore PNEC (concentrazione prevedibile senza effetti) per un concime con un contenuto di cadmio di 50 mg Cd/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (limite nazionale prima dell'adesione all'UE). Rischi per l'ambiente esisterebbero se il valore superasse 50 mg. Inoltre, è necessario un limite superiore di 50 mg CD/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> per impedire l'accumulo di cadmio nel terreno a livelli rischiosi per l'ambiente e la salute umana attraverso la catena alimentare.

<sup>(1)</sup> GU L 304 del 21.11.2003, p. 1.

<sup>(2)</sup> Decreto n. 474/2000 che fissa i requisiti dei concimi.

<sup>(3)</sup> L'ERM è un consulente che ha definito una serie di metodi per valutare, a nome della Commissione, i rischi del cadmio.

10. La Repubblica ceca ritiene dunque necessario, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE mantenere le norme nazionali sul cadmio nei concimi fino all'approvazione di una legislazione UE in materia. Secondo la Repubblica ceca, il presente regolamento nazionale è giustificato da ragioni importanti ai sensi dell'articolo 30 del trattato CE e relative alla protezione dell'ambiente.

11. Non si terrà conto di eventuali osservazioni sulla notifica della Repubblica ceca pervenute alla Commissione 30 giorni dopo la pubblicazione della presente notifica.

12. Il testo integrale della valutazione del rischio del cadmio nei concimi della Repubblica ceca è disponibile al sito web della Commissione al seguente indirizzo:

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/reports\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/reports_en.htm)

13. Ulteriori informazioni riguardo alla richiesta della Repubblica ceca sono ottenibili presso:

Ing. Michaela Budňáková  
Department of plant commodities  
Ministry of Agriculture  
Těšnov 17  
CZ-117 05 Prague 1  
Tel. 420 221 812 071  
Fax 420 221 812 951  
e-mail: Michaela.budnakova@mze.cz

Persona di contatto presso la Commissione europea:

European Commission  
Directorate-General Enterprise and Industry  
Mr Philippe Brunerie  
Unit G2 Chemicals  
Avenue des Nerviens 105  
B-1040 Brussels  
Tel. (32-2) 295 21 99  
Fax (32-2) 295 02 81  
e-mail: Entr-Chemicals@cec.eu.int

---